

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

### **Corrispondenza tra chiesto e pronunciato: sì all'accoglimento d'ufficio di domanda che rientri in quella di maggiore ampiezza proposta dalla parte**

Non costituisce violazione dell'[art. 112 c.p.c.](#) l'accoglimento, anche d'ufficio, fatto dal giudice, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (alla quale, del resto, è sempre consentito procedere alla riduzione della pretesa originariamente formulata), dimodoché il bene accordato sia comunque ricompreso nel "petitum" tempestivamente formulato e non esuli dalla "causa petendi", intesa come l'insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, posta a fondamento della pretesa. Pertanto, qualora si chieda la condanna degli attori alla demolizione del muro edificato sul confine in ragione del pregiudizio che esso, in quanto edificato in violazione della normativa antisismica, arrecava alla staticità del muro comune, l'aver pertanto il giudice ordinato, in alternativa alla demolizione del muro, il suo consolidamento e adeguamento alla normativa antisismica non viola i limiti della domanda, essendosi il giudice mantenuto nei limiti del petitum della domanda.



Massime rilevanti:

*Il vizio di "ultra" o "extrapetizione" ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cass. n. 258 del 12/01/1999 e n. 18868 del 24/09/2015).*

*Non incorre in ultrapetizione il giudice che, richiesto dell'ordine di demolizione della costruzione, ne ordini il semplice arretramento, essendo la decisione contenuta nei limiti della più ampia domanda di parte, senza esulare dalla "causa petendi", intesa come l'insieme delle circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa (Cass. n. 7809 del 03/04/2014 e n. 3213 del 27/05/1982).*

### **Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.2.2016, n. 2578**

*...omissis...*

Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1061-889 c.c., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello rigettato la domanda riconvenzionale con la quale la E. aveva chiesto la declaratoria dell'acquisto per usucapione del diritto di mantenere i tubi a distanza inferiore a quella legale sul presupposto della non apparenza della pretesa servitù. Si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere le tubazioni non visibili dall'esterno dell'edificio, essendo esse collocate sul prospetto dell'edificio, a cielo aperto.

La censura è inammissibile, in quanto essa si risolve in una censura in fatto relativa all'accertamento delle visibilità delle tubazioni, che è incensurabile in cassazione, quando - come nel caso di specie - la motivazione della sentenza è esente da vizi logici e giuridici.

Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per essere la sentenza impugnata viziata da extrapetizione, giacchè - a fronte di una domanda riconvenzionale di demolizione del muro edificato dagli attori sul confine sia perchè costruito in violazione della normativa antisismica sia perchè pregiudicante la staticità del muro comune - i giudici di merito hanno condannato gli attori, in alternativa alla demolizione del muro, a consolidarlo, per essendo lo stesso peraltro abusivo e soggetto a demolizione sul piano amministrativo.

La censura è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, il vizio di "ultra" o "extrapetizione" ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Sez. 3, Sentenza n. 258 del 12/01/1999, Rv. 522222; Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015, Rv. 636968).

Pertanto, non costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c. l'accoglimento, anche d'ufficio, fatto dal giudice, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (alla quale, del resto, è sempre consentito procedere alla riduzione della pretesa originariamente formulata), dimodochè il bene accordato sia comunque ricompreso nel "petitum" tempestivamente formulato e non esuli dalla

"causa petendi", intesa come l'insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, posta a fondamento della pretesa (Sez. 2, Sentenza n. 475 del 17/01/2002, Rv. 551615). In questo senso, questa Corte ha statuito che non incorre in ultrapetizione il giudice che, richiesto dell'ordine di demolizione della costruzione, ne ordini il semplice arretramento, essendo la decisione contenuta nei limiti della più ampia domanda di parte, senza esulare dalla "causa petendi", intesa come l'insieme delle circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa (Sez. 2, Sentenza n. 7809 del 03/04/2014, Rv. 630421; Sez. 2, Sentenza n. 3213 del 27/05/1982, Rv. 421156).

Nella specie, la E. chiese al giudice, in via riconvenzionale, la condanna degli attori alla demolizione del muro edificato sul confine in ragione del pregiudizio che esso, in quanto edificato in violazione della normativa antisismica, arrecava alla staticità del muro comune.

L'aver pertanto il giudice ordinato agli attori, in alternativa alla demolizione del muro, il suo consolidamento e adeguamento alla normativa antisismica non viola i limiti della domanda, essendosi il giudice mantenuto nei limiti del petitum della domanda riconvenzionale; essendo ovvio che, con l'esecuzione dei lavori di consolidamento secondo le prescrizioni delle leggi antisismiche, il pericolo denunciato dalla E. verrà eliminato, in conformità a quanto la stessa ha domandato.

Irrilevante è poi il dedotto profilo della illegittimità amministrativa delle opere eseguite. Infatti, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra xx. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati; pertanto, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorché la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del c.c. e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (cfr. ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 7563 del 30/03/2006, Rv. 587076).

E d'altra parte, l'esecuzione dei lavori di consolidamento non può che intendersi subordinata al rilascio - e alla possibilità del rilascio - delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata; si deduce, in particolare, che i giudici di appello avrebbero quantificato in misura eccessiva (2.200,00) l'entità della somma dovuta dalla E. agli attori a titolo di risarcimento del danno (consistito nella necessità di provvedere, in seguito alle infiltrazioni di umidità, alla sostituzione della carta da parati), senza adottare criteri obiettivi e con giudizio arbitrario.

La censura è inammissibile.

Come questa Corte ha costantemente statuito, l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se la decisione in merito risulti sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto. (Sez. 2, Sentenza n. 7235 del 26/06/1995, Rv. 493112; Sez. 3, Sentenza n. 8807 del 27/06/2001, Rv. 547796; Sez. 2, Sentenza n. 6067 del 17/03/2006, Rv. 587726).

Nella specie, la Corte di Appello ha motivato la quantificazione del danno sulla base delle risultanze della C.T.U., tenendo conto della dimensioni dei vani e in conformità alle regole di comune esperienza; pertanto, la sentenza risulta sul punto esente da vizi logici e giuridici.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, nulla va statuito sulle spese.

p.q.m.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.